

LEGGE PROVINCIALE 10 marzo 2015, n. 5

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

INDICE

Art. 1 - *Oggetto*

Art. 2 - *Finanziamento*

Art. 3 - *Decorrenza dell'accordo*

Art. 4 - *Abrogazione*

Art. 5 - *Disposizione finanziaria*

Art. 6 - *Entrata in vigore*

Allegato A - Accordo per la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano

Art. 1 - Governo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

Art. 2 - Disposizioni generali

Art. 3 - Compiti dell'istituto

Art. 4 - Produzione

Art. 5 - Attività verso terzi

Art. 6 - Rapporti con le università e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie

Art. 7 - Principi contabili

Art. 8 - Organizzazione e funzionamento

Art. 9 - Organi dell'istituto

Art. 10 - Consiglio di amministrazione

Art. 11 - Funzioni del consiglio di amministrazione

Art. 12 - Scioglimento del consiglio di amministrazione

Art. 13 - Il presidente ed il vicepresidente del consiglio di amministrazione

Art. 14 - Compiti del presidente del consiglio di amministrazione

Art. 15 - Direttore generale

Art. 16 - Compiti del direttore generale

Art. 17 - Collegio dei revisori

Art. 18 - Organismo indipendente di valutazione

Art. 19 - Direttore amministrativo

Art. 20 - Direttore sanitario

Art. 21 - Personale dell'istituto

Art. 22 - Patrimonio e contabilità

Art. 23 - Controlli

Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Oggetto

1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie sono disciplinate secondo le disposizioni dell'accordo allegato a questa legge, che ne forma parte integrante, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

2. L'accordo allegato a questa legge può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2
Finanziamento

1. Il finanziamento dell'istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993.

2. Le quote percentuali a carico dei singoli enti cogenerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive erogate dall'istituto per progetti comuni sono stabilite in base ai seguenti criteri:

- a) per il 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;
- b) per il 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente secondo l'ultimo censimento;
- c) per il 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;
- d) per il 15 per cento, in relazione all'estensione della superficie territoriale.

Art. 3
Decorrenza dell'accordo

1. Le disposizioni dell'accordo allegato a questa legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali o provinciali che lo approvano.

Art. 4
Abrogazione

1. Dalla data di efficacia dell'accordo, ai sensi dell'articolo 3, è abrogata la legge

provinciale 19 febbraio 2002, n. 2, concernente "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421)".

Art. 5

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, stimati nell'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale), derivanti dall'abrogazione della legge provinciale n. 2 del 2002 disposta dall'articolo 4.

2. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria provinciale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 10 marzo 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

Allegato A

Accordo per la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano

Art. 1

Governo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante "Norme di riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali", e degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", le norme del presente accordo disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE), di seguito indicato "istituto", nonché le funzioni spettanti agli enti cogherenti in ordine alle politiche sanitarie regionali e sovraregionali e di controllo circa l'attuazione delle stesse, oltre alla sorveglianza amministrativa.

Art. 2

Disposizioni generali

1. L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia amministrativa, gestionale, tecnica; ha sede legale in Legnano (PD) ed allo stesso, per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e ove compatibile con gli ordinamenti degli enti cogherenti, si applica la normativa della Regione del Veneto.

2. L'istituto, nell'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 3, fermi i compiti istituzionali statali, opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, quale strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, delle province autonome di Trento e Bolzano per assicurare agli enti cogherenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali, le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

Art. 3

Compiti dell'istituto

1. L'istituto svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti sia di origine animale che vegetale non trasformati, ove previsto e previe intese operative tra gli enti cogherenti, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.

2. Quanto alle attività aggiuntive di cui al comma 4, previa informazione alle strutture tecniche veterinarie degli enti cogherenti, nel territorio di riferimento, ciascun ente cogherente può definire nell'ambito della propria programmazione, gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'istituto, mantenendo il raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con le agenzie, regionali e provinciali, per la protezione dell'ambiente, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche eventualmente operanti nel rispettivo territorio.

3. L'istituto, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 270/1993 e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della salute 16 febbraio 1994,

n. 190 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270), provvede in particolare ai seguenti compiti:

- a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;
- b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;
- f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale;
- g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
- h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
- i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
- m) l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
- n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e delle province autonome e di enti pubblici e privati;
- o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le regioni e le province autonome interessate;
- p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previa opportune intese con il Ministero della salute;
- q) l'elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica del benessere animale;
- r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
- s) attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.

4. L'istituto, inoltre:

- a) opera quale strumento tecnico-scientifico degli enti cogherenti nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie nonché nell'ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposti dagli enti cogherenti;
- b) svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro alimentare delle regioni e delle province autonome;
- c) effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale e alimenti di

origine vegetale non trasformati;

- d) effettua su disposizione degli enti cogherenti verifiche sui laboratori che ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli.
- e) provvede, previa copertura finanziaria da parte della committenza, ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dagli enti cogherenti compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 3.

5. Presso l'istituto opera il centro regionale di epidemiologia veterinaria (CREV) della Regione Veneto, le cui prestazioni possono essere richieste dagli enti cogherenti previo accordo economico e informativa alle competenti strutture degli enti cogherenti; l'istituto provvede ad assicurare la gestione separata amministrativo-contabile del CREV, il quale resta sottoposto al controllo e valutazione della competente struttura regionale del Veneto.

Art. 4 *Produzione*

1. L'istituto, anche in associazione con altri istituti zooprofilattici, sulla base delle norme vigenti e previa autorizzazione del ministero, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'istituto.

3. Gli enti cogherenti, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

Art. 5 *Attività verso terzi*

1. Fermo restando l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle aziende unità sanitarie locali sono gratuite.

2. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogherenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall'istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 106/2012.

Art. 6 *Rapporti con le università e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie*

1. L'istituto può, mediante le convenzioni di cui all'articolo 5, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle

scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, l'istituto attiva iniziative coordinate con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali del territorio e le altre strutture regionali.

Art. 7 *Principi contabili*

1. All'istituto si applicano i principi contabili adottati nel settore sanitario di cui al decreto legislativo 118/2011.

2. Il piano degli investimenti ed i singoli investimenti proposti dall'istituto, sono approvati dagli enti cogherenti, secondo le modalità di cui all'articolo 23.

Art. 8 *Organizzazione e funzionamento*

1. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogherenti, impartisce direttive per l'adozione del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e per la determinazione delle relative dotazioni organiche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

2. I laboratori diagnostici operanti nell'ambito degli enti cogherenti continuano a svolgere la propria attività, quali sezioni periferiche dell'istituto; i laboratori diagnostici sono dotati di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

3. L'istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti è disposta con apposito provvedimento dell'ente cogherente competente per territorio in relazione alla sede del laboratorio, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto.

4. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) che nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze degli enti cogherenti, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo;
- b) che l'organizzazione della sede centrale e delle sezioni periferiche sia definita, al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione degli enti cogherenti, secondo criteri di economicità di gestione ed in stretto collegamento con i servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali oltre alle agenzie per l'ambiente degli enti cogherenti;
- c) che la previsione, con riferimento agli ambiti territoriali degli enti cogherenti, sia frutto di consultazioni da parte degli organi dell'istituto con le organizzazioni professionali degli operatori economici e con quelle dei consumatori per la definizione del programma di attività dell'istituto.

5. L'istituto opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.

Art. 9 *Organi dell'istituto*

1. Sono organi dell'istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;

- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 10

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministro della salute, uno dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, uno dalla Provincia autonoma di Trento ed uno dalla Provincia autonoma di Bolzano, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione del Veneto di concerto con gli enti cogherenti. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 provvedono alle designazioni di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dalla Regione del Veneto.

3. Le nomine dei membri del consiglio di amministrazione devono rispettare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190). Alle nomine si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità contenute nel decreto legislativo stesso.

4. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di:

- a) scioglimento del consiglio nei casi e con le modalità di cui all'articolo 12;
- b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilità, ai sensi del comma 3, in conseguenza della contrarietà dell'incarico alle disposizioni del decreto legislativo 39/2013;
- d) decadenza per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

5. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 4, lettera c), si applica la procedura di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo 39/2013.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4, lettera d), informa, senza ritardo, il presidente dell'ente cogherente che ha effettuato la designazione. Quest'ultimo contesta la sussistenza della condizione di cui al comma 4, lettera d), all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il presidente dell'ente cogherente che ha effettuato la designazione decide definitivamente e il Presidente della Regione Veneto comunica la decisione all'interessato.

7. In caso di cessazione anticipata di un componente, la Regione del Veneto mette in atto le procedure per la sostituzione secondo le modalità previste dai commi 1 e 2; i nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.

9. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di norma ogni trimestre e ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.

10. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Ad esse partecipa il direttore generale senza diritto di voto, nonché il direttore sanitario e il direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario; in caso di parità di voti espressi prevale il voto del presidente. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del collegio dei revisori.

11. Le indennità spettanti al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione sono determinate, rispettivamente, nella misura del 12 per cento e nella misura del 10 per cento della retribuzione fondamentale prevista per il direttore generale dell'istituto, alla data di nomina del consiglio di amministrazione, è inoltre previsto il rimborso delle spese di trasferta per i viaggi svolti nell'interesse dell'istituto nella misura stabilita per i dirigenti dell'istituto.

Art. 11

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell'istituto.

2. In particolare, nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione:

- a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
- b) predispose lo statuto e le sue modificazioni e lo trasmette alla Regione del Veneto per l'approvazione, su conforme parere degli enti cogherenti;
- c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche su proposta del direttore generale;
- d) definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogherenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'istituto;
- e) approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale, tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposti dal direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle giunte degli enti cogherenti e al direttore generale;
- f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposto dal direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle province autonome, inviando le proprie osservazioni agli enti cogherenti ed al direttore generale;
- g) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, predisposti dal direttore generale;
- h) definisce preventivamente per il direttore generale, formalizzandoli, gli obiettivi anche ai fini dell'eventuale attribuzione della retribuzione aggiuntiva e ne verifica - previo parere dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) - la percentuale di conseguimento;
- i) esprime il proprio parere sugli obiettivi dati dal direttore generale alla dirigenza dell'istituto;
- l) valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'istituto predisposta dal direttore generale trasmettendo agli enti cogherenti ed al direttore generale le relative osservazioni;
- m) approva il tariffario proposto dal direttore generale e lo trasmette alla Regione del Veneto per l'approvazione di concerto con gli enti cogherenti. Il tariffario si intende approvato decorsi trenta giorni dalla comunicazione agli enti cogherenti.

Art. 12

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dai presidenti degli enti cogherenti, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:

- a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio netto per due esercizi consecutivi;
- c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

2. Con il provvedimento di scioglimento di cui al comma 1, adottato dal Presidente della Regione Veneto d'intesa con gli enti cogherenti, decade il direttore generale.

3. I presidenti degli enti cogherenti, d'intesa con il Ministro della salute, nominano un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 13

Il presidente ed il vicepresidente del consiglio di amministrazione

1. Nella prima seduta, alla cui convocazione provvede il Presidente della Giunta regionale del Veneto, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio presidente; nella medesima seduta e con le stesse modalità il consiglio elegge il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Art. 14

Compiti del presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli da leggi, dallo statuto, e dai regolamenti; in particolare formula l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, anche su proposta dei singoli consiglieri e del direttore generale e presiede il consiglio medesimo.

2. Lo statuto individua le competenze del consiglio di amministrazione che possono essere esercitate dal presidente in via d'urgenza per garantire il funzionamento dell'istituto; i provvedimenti assunti dal presidente del consiglio di amministrazione in via d'urgenza devono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.

Art. 15

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, provvede alla gestione generale dello stesso e dirige l'attività scientifica.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogherenti, sentito il Ministro della salute, secondo i criteri e le procedure di cui al decreto legislativo 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 3 bis, comma 3, dello stesso decreto legislativo e dei requisiti previsti dal decreto legislativo 106/2012. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto invia agli enti cogherenti la proposta di nomina del direttore generale su cui tali enti devono esprimersi entro novanta giorni. Qualora nel predetto termine non si raggiunga il concerto, provvede alla nomina il Ministro della salute, su richiesta del Presidente della Giunta regionale del Veneto.

3. Per la nomina del direttore generale si applica la disciplina prevista dal decreto

legislativo 39/2013.

4. Il contratto di lavoro del direttore generale, a tempo pieno, è regolato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 106/2012 è predisposto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, e stipulato dal Presidente della Giunta della Regione del Veneto sulla base di uno schema approvato dalla Regione Veneto di concerto con gli enti cogherenti.

Art. 16

Compiti del direttore generale

1. In particolare il direttore generale:

- a) sovrintende al funzionamento dell'istituto;
- b) predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione;
- c) predispone la relazione programmatica annuale trasmettendola per l'approvazione al consiglio di amministrazione;
- d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- e) stipula contratti e convenzioni ed assume le spese proposte dai dirigenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto da regolamento interno dell'istituto;
- f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni trasmettendoli per l'approvazione al consiglio di amministrazione;
- g) predispone il piano triennale delle attività e degli investimenti, in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogherenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal consiglio di amministrazione;
- h) predispone la relazione programmatica annuale sull'attività svolta dall'istituto ed il tariffario sottoponendoli al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- i) definisce gli obiettivi del direttore sanitario e amministrativo dell'istituto e ne verifica, previo parere dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la percentuale di conseguimento, disponendo la relativa valutazione conformemente alle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

2. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo che vengono nominati con provvedimento motivato del direttore generale.

3. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, disciplinato dal decreto legislativo 106/2012 e dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, e il relativo contratto è predisposto sulla base dello schema approvato dalla Regione Veneto, di concerto con gli enti cogherenti.

5. In caso di assenza o per i casi di cui al successivo comma 6 e di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.

6. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogherenti, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale, sentito il Ministro della salute.

7. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 17
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due designati dalla Regione del Veneto, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed uno dal Ministro dell'economia e finanze, ed è nominato dal Presidente della Giunta della Regione del Veneto.

2. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni; è convocato per la prima seduta dal direttore generale ed elegge il proprio presidente tra i componenti di designazione regionale.

3. Il collegio dei revisori svolge i compiti dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e i verbali di revisione sono trasmessi alle competenti strutture degli enti cogherenti.

4. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

5. Ai componenti del collegio dei revisori e al suo presidente spetta un'indennità pari alla percentuale stabilita per i componenti dei collegi dei revisori delle aziende sanitarie del Veneto.

Art. 18
Organismo indipendente di valutazione

1. Presso l'istituto opera un organismo indipendente di valutazione (OIV), secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. L'organismo è composto da quattro membri, che svolgono la loro attività nell'ambito del proprio rapporto di servizio, nominati dagli enti cogherenti tratti dal rispettivo personale.

Art. 19
Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è scelto tra persone munite di laurea in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'istituto.

3. Per il direttore amministrativo trova applicazione la disciplina sulla inconfiribilità e incompatibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013.

Art. 20
Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari nonché l'attività scientifica di ricerca.

3. Per il direttore sanitario trova applicazione la disciplina sulla inconfiribilità e incompatibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013.

Art. 21

Personale dell'istituto

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 502/1992 e nel decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Ai concorsi per l'assunzione in istituto si applicano le disposizioni vigenti per il reclutamento del personale nell'ambito del servizio sanitario nazionale; per gli addetti alla ricerca si applica l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulato il 16 dicembre 2010, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2011.

Art. 22

Patrimonio e contabilità

1. Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni di proprietà dell'istituto e da quelli che pervengono all'istituto per donazione o per altro titolo. Gli enti cogherenti possono concedere in comodato d'uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dell'istituto.

2. In caso di scioglimento dell'istituto, salva diversa intesa tra gli enti cogherenti, i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.

3. L'istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione del Veneto. Si applicano inoltre, ove compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 118/2011.

Art. 23

Controlli

1. Il controllo preventivo sugli atti dell'istituto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 106/2012, è assicurato direttamente dagli enti cogherenti tramite approvazione e si svolge ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Gli atti sottoposti a controllo, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi ai presidenti degli enti cogherenti; tali atti si intendono approvati con la forma del silenzio assenso e diventano definitivi se gli enti cogherenti non si pronunciano entro quaranta giorni dal loro ricevimento.

3. Nel caso l'atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 2 è interrotto e decorre nuovamente dalla ricezione dei chiarimenti.

4. Lo statuto e le sue modifiche, adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 11, sono approvati dalla Regione Veneto su conforme parere degli enti cogherenti.

5. Sono inoltre sottoposti al controllo degli enti cogherenti i seguenti atti dell'istituto:

- a) il bilancio pluriennale di previsione ed il piano triennale delle attività;
- b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;

- c) il regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c);
- d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;
- e) la deliberazione dei programmi di spesa pluriennali;
- f) il piano degli investimenti, l'acquisizione, la vendita, le permutate, la costituzione di società e le immobilizzazioni di società.

Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di amministrazione in carica provvede alla revisione dello statuto dell'istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.

2. Lo statuto è approvato con atto della Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogenerenti.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche.

4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda, entro i termini previsti, agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Regione Veneto, di intesa con gli enti cogenerenti, nomina un commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1 o del regolamento di cui al comma 3, se successiva, vengono nominati il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 17 del presente accordo e dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 106/2012.

6. Il direttore generale incaricato alla data dell'entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 resta in carica fino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo e comunque per un massimo di sei mesi.